



Dipartimento  
delle Finanze

# Il Fisco nella legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

## SCHEDA 2



MISURA

**ECOBONUS** – Art. 1, comma 3, lettera a)



DESCRIZIONE

Proroga al 2018 della detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

- Con riferimento agli interventi di efficienza energetica la detrazione è:
  - 1) ridotta al 50 per cento per le spese relative per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  - 2) prevista, nella misura del 65 per cento, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
  - 3) prevista, nella misura del 65 per cento, per interventi relativi all'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
  - 4) prevista al 50 per cento per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- La possibilità di cedere un credito pari alla detrazione fiscale spettante è estesa a tutte le tipologie di spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e non più solo agli interventi su parti comuni di edifici condominiali;
- Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico spetta, in alternativa alle detrazioni previste per i singoli interventi, la maggiore detrazione pari all'80 per cento per gli interventi che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore e pari all'85 per cento per gli interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore.



OBIETTIVO

Incentivare la riqualificazione energetica degli edifici



DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche



TEMPI

Anno 2018

### SCHEDA 3

<b>MISURA</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – Art. 1, comma 3, lettera b)</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Proroga al 2018 delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Con riferimento all'adozione di misure antisismiche, la detrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 2017 al 2021, fino a un ammontare delle stesse non superiore annualmente a 96.000€, relativamente agli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 destinati ad abitazione, anche non principale, e ad attività produttiva;</li><li>2) spetta nella maggior misura del 70 per cento delle spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi che determinano il passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico ovvero dell'80 per cento se gli interventi realizzati determinano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico; spetta nella maggiore misura, rispettivamente, del 75 e dell'85 per cento, su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, se i predetti interventi sono realizzati sulle parti comuni condominiali;</li><li>3) spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili;</li><li>4) è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.</li></ol>
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare il recupero del patrimonio edilizio
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche
<b>TEMPI</b>	Anno 2018 Dal 2017 al 2021 per l'adozione di misure antisismiche

## SCHEDA 4

MISURA	<b>SISTEMAZIONE A VERDE</b> – Art. 1, commi da 12 a 15
DESCRIZIONE	Con riferimento agli interventi relativi alla: a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; spetta una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Un’autonoma detrazione nel limite di 5.000 euro spetta anche per le spese sostenute sulle parti comuni esterne di edifici condominiali. Le spese detraibili, che devono risultare da strumenti tracciabili, comprendono quelle di progettazione e manutenzione e devono essere ripartite in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
OBIETTIVO	Incentivare la sistemazione a verde degli edifici privati e condominiali
DESTINATARI	Persone fisiche
TEMPI	Anno 2018

## SCHEDA 7

### MISURA

#### IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA) – Art. 1, comma 19

Viene fornita una interpretazione autentica (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente) dell'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999.

L'articolo 7, comma 1, lettera b) citato prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con il successivo D.M. 29 dicembre 1999 sono stati, poi, individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni, ai quali si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

Con la norma di interpretazione autentica è stato chiarito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare:

- il servizio che costituisce l'oggetto della prestazione;
- i beni di valore significativo, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018.

Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate

### DESCRIZIONE

### OBIETTIVO

Chiarire l'ambito di applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento negli interventi di recupero del patrimonio edilizio

### DESTINATARI

Committenti degli interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché imprese che forniscono le relative prestazioni di servizi e, conseguentemente, emettono fattura in relazione alle stesse

### TEMPI

Dal 2018